

“Convenzione per la raccolta differenziata di indumenti, abiti e scarpe usati”

L'anno, il giorno del mese dipresso gli Uffici del Comune siti in Ferrara, Piazza del Municipio n.2,

TRA

- **COMUNE DI FERRARA** (in seguito per brevità **Comune**), con sede legale in Ferrara,, legalmente rappresentato da.....

E

- **AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER I SERVIZI PUBBLICI DI FERRARA - AATO n. 6** (di seguito per brevità anche **AATO 6**), con sede in Ferrara, Corso Ercole I D'Este, n. 14, legalmente rappresentata dal Sig. Ivano Graldi,

E

- **HERA S.p.a.** (di seguito, , anche **Gestore o** per brevità, **HERA**), con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4, C.F 04245520376, rappresentata dal Dr. Maurizio Chiarini, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società

E

- **Croce Rossa Italiana** (nel seguito, per brevità, anche Associazione), con sede legale in C.F., iscritta nel registro.... , legalmente rappresentata dal Sig..... in qualità di

E

- **Humana People** (nel seguito, per brevità, anche Associazione), con sede legale in C.F....., iscritta nel registro, legalmente rappresentata dal Sig., in qualità di

E

- **Caritas Diocesana** (nel seguito, per brevità, anche Associazione), con sede legale in C.F....., iscritta nel registro, legalmente rappresentata dal Sig., in qualità di

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 "Premesse".

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 "Oggetto della convenzione"

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'espletamento delle attività concernenti la **raccolta differenziata** di Rifiuti Urbani classificati con i C.E.R. 20.01.10 (abbigliamento) e 20.01.11 (prodotti tessili) in tutto il territorio del Comune di Ferrara da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli artt. 181 e 198 del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con Delibera N. 3 il 17 marzo 2009 dalla Agenzia (ora Autorità) di Ambito.
2. Detto servizio è finalizzato alla promozione ed incentivazione della raccolta differenziata nel territorio comunale volta al conseguimento dell'effettivo riciclaggio dei materiali raccolti. Nell'esecuzione delle attività, non dovranno venire a determinarsi situazioni di conflittualità o concorrenza, né potrà essere arrecato intralcio al servizio pubblico di igiene urbana gestito da Hera.
3. Tutte le attività attinenti alle fasi operative della raccolta (posizionamento dei contenitori, manutenzione dei contenitori e delle aree di sedime, svuotamento dei contenitori) dovranno essere preventivamente concordate con Hera.
4. Le parti concordano che la sottoscrizione della presente convenzione, non costituisce titolo alcuno per l'istituzione di qualsiasi diritto di affidamento esclusivo del servizio di raccolta differenziata di Rifiuti Urbani classificati con i C.E.R. 20.01.10 (abbigliamento) e 20.01.11 (prodotti tessili), pertanto HERA potrà svolgere l'attività in proprio e/o con altri fornitori qualora lo reputi necessario/opportuno oppure per particolari esigenze e/o periodi o per sperimentazioni in materia di raccolta differenziata.

Art. 3 "Prestazioni e rapporti fra le parti"

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 4°, il Comune, in accordo con AATO 6 ed HERA, affida il servizio, di cui all'art.2, alle Associazioni firmatarie, come meglio specificato nell'**Allegato 1**, depositato agli atti comunali.
2. Le prestazioni delle Associazioni consistono nel:
 - nolo di appositi contenitori;
 - raccolta (svuotamento dei contenitori);
 - trasporto;
 - avvio a recupero (R13) c/o idonei impianti.
3. Ogni fase presuppone il possesso delle varie autorizzazioni come prescritto dal D.Lgs 152/06 e modifiche seguenti.
4. Tali autorizzazioni dovranno essere allegate all'istanza di autorizzazione di cui all'art.5. Ciascuna Associazione potrà visionare, mediante accesso, le singole autorizzazioni rilasciate alle altre Associazioni.
5. È Facoltà delle Associazioni svolgere tutte le prestazioni in proprio o in parte, oppure servirsi di propri fornitori. Nel caso si servano di propri fornitori le singole Associazioni mantengono i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività svolta dai

fornitori. I rapporti regolati dalla presente convenzione sono in ogni caso da intendersi esclusivamente con le Associazioni firmatarie, garanti e responsabili dei terzi di cui avranno la facoltà di avvalersi.

Art. 4 "Caratteristiche dei contenitori."

1. Le caratteristiche dei contenitori dovranno essere quelle dichiarate nell'**Allegato 2**, depositato agli atti comunali.
2. Preso atto dei contenitori attualmente presenti sul territorio, per il futuro i contenitori posizionati dovranno riportare sul frontale del contenitore stesso le istruzioni per l'uso e le finalità della raccolta, e dovranno essere conformi alle seguenti norme
 - UNI EN 840-6:2009 Contenitori mobili per rifiuti Parte 6: Requisiti di igiene e sicurezza
 - UNI EN 12574-2:2006 Contenitori stazionari per rifiuti – Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova
 - UNI EN 12574-3:2006 Contenitori stazionari per rifiuti – Parte 3: Requisiti di igiene e di sicurezza
3. Tale adeguamento dovrà avvenire entro 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Art.5. Autorizzazioni.

1. Il posizionamento dei contenitori è subordinato al preventivo rilascio di autorizzazione del Servizio Ambiente del Comune.
2. L'autorizzazione viene concessa alle singole Associazioni, previa acquisizione dei pareri, nulla osta, permessi e/o altri atti da parte di Hera, di AATO 6 e dei vari Servizi comunali competenti. Nell'autorizzazione saranno indicati numero civico e/o il riferimento stradale e/o l'area privata presso il quale i contenitori andranno posizionati, nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico
3. L'autorizzazione ha una validità di tre anni dal momento del rilascio. Almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo. Se la domanda di rinnovo è tempestivamente presentata, l'autorizzazione precedente si considera valida provvisoriamente fino all'emanazione del nuovo provvedimento.
4. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata a firma del legale dell'Associazione in duplice copia e deve contenere i seguenti allegati:
 - lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Associazione;
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio dell'Associazione, se iscritta;
 - una relazione tecnica contenente: esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/06 e s.m.i., l'indicazione del colore e dell'ingombro dei contenitori, l'elenco dei contenitori da posizionare, con l'indicazione del numero civico e/o del riferimento stradale o dell'area privata presso il quale i contenitori andranno posizionati;
 - qualora il contenitore sia collocato su area privata, il permesso di occupazione del proprietario e/o titolare dell'area privata su cui andrà collocato il contenitore;
 - qualora il servizio di raccolta non sia svolto direttamente dall'Associazione stessa, l'indicazione della Ditta (denominazione o ragione sociale, sede legale

e amministrativa, P.IVA o C.F, visura camerale, generalità del legale rappresentante) che effettua materialmente il servizio di raccolta per conto dell'Associazione, allegando idoneo accordo, contratto o protocollo d'intesa intervenuto con la medesima;

- le autorizzazioni ambientali necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto ai sensi del D.lgs n.152/06 e s.m.i.;
- una dichiarazione dell'Associazione contenente le seguenti attestazioni: di aver dato comunicazione al Ministero delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; di essere esente dall'imposta di bollo e che l'attività svolta non persegue fini di lucro.

5. L'istanza di autorizzazione a firma del legale rappresentante dell'Associazione è indirizzata al Sindaco. Il termine per l'istruttoria e per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni.
6. Dovranno essere osservate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art.6 Posizionamento contenitori.

1. La collocazione dei contenitori tiene conto dell'ottimizzazione dell'organizzazione del servizio di raccolta differenziata di cui all'art.2 e deve garantire la copertura del servizio su tutto il territorio comunale.
2. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica; qualora siano collocati su area privata, l'Associazione dovrà allegare all'istanza di autorizzazione di cui all'art.5 il permesso di occupazione da parte del proprietario e/o titolare dell'area privata su cui sarà collocato il contenitore.
3. Il posizionamento dei contenitori deve rispettare l'elenco di cui all'**Allegato 3**, depositato agli atti comunali.
4. Il Servizio Ambiente, Hera e AATO 6 potranno proporre:
 - a) il posizionamento di nuovi cassonetti in aree non servite e/o di nuova urbanizzazione;
 - b) lo spostamento di cassonetti già esistenti per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di ordine pubblico, qualora si verificano situazioni di conflittualità e/o concorrenza tali da pregiudicare l'efficacia del servizio stesso, e qualora si verificano situazioni di intralcio al servizio pubblico di igiene urbana gestito da Hera.
5. Le Associazioni potranno proporre ogni 6 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione - e quindi: 1 giugno e 1 dicembre - il posizionamento di nuovi contenitori e/o lo spostamento di quelli esistenti, che sarà valutato dal Servizio Ambiente del Comune, congiuntamente ai vari Servizi comunali competenti, ad HERA e ad AATO 6.
6. I contenitori potranno essere collocati presso le stazioni ecologiche nel rispetto del Regolamento A.T.O. per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e del Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico

Art.7 "Modalità di espletamento delle attività"

1. L'espletamento dell'attività dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- a) il servizio di raccolta dovrà essere svolto in orario ed in condizioni atte ad arrecare il minimo intralcio agli utenti ed alle relative abitazioni private, nonché alla normale circolazione pubblica;
 - b) durante il servizio di raccolta si dovrà evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c) dovranno essere osservate le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, nonché per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d) si dovrà garantire la pulizia ed il decoro delle aree di deposito dei materiali raccolti;
 - e) non si dovrà creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
2. L'attività delle Associazioni non dovrà comunque determinare condizioni di conflittualità con altri servizi comunali.
 3. Le Associazioni dovranno provvedere al puntuale svuotamento dei contenitori ed a rimuovere eventuali materiali relativi alla raccolta oggetto della presente convenzione se abbandonati nei pressi dei contenitori stessi, osservando una frequenza minima di svuotamento atta a garantire la continua fruibilità dei contenitori, evitando la piena saturazione degli stessi. Saranno compresi nelle attività gli interventi finalizzati alla completa pulizia delle aree, sia pubbliche che private, su cui sono installati i contenitori. Eventuali rinvenimenti di materiali diversi andranno segnalati ad HERA.
 4. A fronte di tutte le attività svolte in dipendenza della presente convenzione, dovranno essere emessi e compilati i relativi formulari di identificazione dei rifiuti raccolti; gli stessi dovranno essere consegnati mensilmente ad HERA, entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese (relativamente alle emissioni effettuate nel corso del mese precedente), unitamente ad una situazione riepilogativa, relativa al mese precedente, riportante il quantitativo mensile di rifiuti avviati al recupero per le diverse frazioni merceologiche. HERA è tenuta al controllo di tale documentazione. Eventuali inosservanze dovranno essere segnalate tempestivamente al Servizio Ambiente del Comune e ad AATO 6.
 5. Dovrà essere garantita inoltre l'esistenza e la permanenza di tutte le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione.

Art. 8 "Obblighi a carico delle Associazioni"

1. Oltre a tutte le prestazioni ed oneri connessi con l'oggetto della presente convenzione, le Associazioni si impegnano a:
 - a) provvedere all'acquisto, posizionamento e manutenzione dei contenitori posti sul territorio;
 - b) conservare i contenitori in modo decoroso, rimuovendo eventuali affissioni abusive (volantini, manifesti, adesivi) e cancellando eventuali scritte;
 - c) curare la manutenzione dei contenitori, ovvero, garantire la riparazione o la sostituzione entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla segnalazione ricevuta da parte del Comune, AATO 6, HERA o direttamente da privati cittadini. A tal fine, da parte delle Associazioni dovrà essere apposta sui contenitori adeguata indicazione sulle modalità di inoltro delle eventuali segnalazioni, fornendo numero di telefono o fax. Nel caso di contenitori danneggiati e pericolosi per il cittadino, oppure qualora siano decorsi i dieci giorni previsti per la manutenzione, il Comune si riserva la facoltà di rimuovere i contenitori,

eventualmente affidando l'operazione ad HERA addebitandone i costi all'Associazione, e di stoccarli presso una propria sede operativa per permettere all'Associazione di ritirarli successivamente. Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla rimozione, il Comune si riserva la facoltà di avviare i contenitori presso impianti di recupero o smaltimento, con oneri a carico dell'Associazione;

- d) provvedere all'acquisto di tutti i materiali di consumo quali carburanti, lubrificanti ed all'esecuzione di tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà impiegate per l'espletamento delle attività;
- e) provvedere ad ogni imposta e tassa ed ogni altro onere (materiale vario d'ufficio, materiale tipografico (avviso, volantini, ecc.), correlati all'attività di divulgazione, distribuzione ed eventuale affissione degli stampati) necessario per tutte le azioni di comunicazione finalizzate ad informare la cittadinanza sull'attivazione del servizio e sul corretto impiego dei contenitori adibiti alla raccolta;
- f) adottare, nello svolgimento del servizio, tutti i mezzi, indumenti e dispositivi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni in relazione alla natura degli interventi da svolgere, nonché l'utilizzo della segnaletica necessaria prescritta dalle norme nei casi di temporanea occupazione della carreggiata stradale durante la normale circolazione del traffico di autoveicoli o in caso di particolari condizioni atmosferiche;
- g) adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità dei terzi, ad evitare danni a beni pubblici e privati, ad arrecare il minimo intralcio alla circolazione durante lo svolgimento delle proprie attività e ad impedire lo spandimento di rifiuti e materiali sul suolo pubblico e/o privato;
- h) garantire l'osservanza, da parte di tutti gli operatori impegnati nelle attività, delle norme vigenti di carattere igienico – sanitario ed in materia di sicurezza;
- i) segnalare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore di tempo dall'evento al Servizio Ambiente del Comune, ad AATO 6 e a HERA ogni anomalia, problema o turbativa nello svolgimento del servizio, nonché eventuali danni causati a Terzi o ad Hera o all'Amministrazione stessa;
- j) provvedere alla copertura assicurativa degli automezzi e delle attrezzature, per la circolazione su strada ovvero avvalersi di società terze i cui mezzi siano assicurati e autorizzati al trasporto e alla circolazione nonché provvedere alle assicurazioni per i rischi di cui al successivo art. 7;
- k) trasmettere al Comune, alla fine di ogni anno, la modulistica relativa gli infortuni sul lavoro connessi al servizio svolto;
- l) sollevare Comune, AATO 6 ed HERA da ogni responsabilità per danni cagionati a terzi a causa o in occasione dell'espletamento del servizio in oggetto.

Art. 9 "Assicurazioni"

1. Le associazioni garantiscono che tutto il personale volontario che svolgerà il servizio in oggetto è coperto da assicurazione contro infortuni, e che le attività svolte siano coperte da responsabilità civile verso terzi. A tal fine sono vincolate a produrre idonea polizza assicurativa RCT – RCO, con un massimale per singolo sinistro di almeno 2.500.000,00 euro.

2. Nel caso in cui le associazioni si avvalgano di società terze fornitrici di beni e servizi, l'obbligo di dotarsi delle assicurazioni di cui al comma precedente si estende a quest'ultime.

Art. 10 "Condizioni economiche"

1. Tutti i rifiuti urbani risultanti dalla selezione dei materiali raccolti in modo differenziato dovranno essere avviati a recupero/riutilizzo a cura e spese delle Associazioni.'
2. Il materiale proveniente dalle raccolte differenziate rimarrà nella piena disponibilità e proprietà dell'Associazione che curerà, direttamente o tramite propri incaricati, i relativi rapporti, sia economici che operativi, con i soggetti recuperatori.
3. Le parti riconoscono che il materiale raccolto ed avviato al riutilizzo, nonché il ricavato dell'attività di commercializzazione della frazione non riutilizzabile tal quale ed avviata al riciclaggio, rappresentano il corrispettivo per lo svolgimento del servizio.

Art. 11 "Durata della convenzione"

1. La presente convenzione avrà la durata di anni sei a partire da oggi e verrà perciò a scadere il salva la facoltà, per il Comune, di revoca anticipata per i motivi indicati all'art.10.
2. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa comunitaria, nazionale o regionale vigenti in materia, il Comune adeguerà il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto degli atti costituenti parte integrante e sostanziale, apportandovi ogni modifica, integrazione che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

Art.12 "Rinnovo della Convenzione"

1. Alla scadenza dei cinque anni il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione a condizione che le Associazioni abbiano presentato richiesta di rinnovo con almeno tre mesi di anticipo.
2. Nell'ipotesi di mancato rinnovo della Convenzione, le Associazioni dovranno provvedere, a propria cura e spese, entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre due mesi dalla scadenza, alla rimozione di tutte le strutture fisse e/o provvisorie, riconsegnando l'area nello stato in cui è stata concessa, salvo eventuali migliorie, che dovranno essere verificate dal Servizio Patrimonio del Comune, e che se risulteranno migliorative in nessun caso comporteranno degli indennizzi a favore dell'Associazione che le ha realizzate.
3. Nel caso di inadempienza da parte delle Associazioni, provvederà il Comune in danno delle Associazioni stesse.

Art. 13 "Cause di risoluzione e facoltà di recesso"

1. Per rilevanti motivi di pubblico interesse, o nell'ipotesi di cui all'art.9, comma 2, il Comune potrà recedere dalla presente Convenzione, senza alcun obbligo di indennizzo nei confronti delle altre parti.
2. Senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto che possa competere agli altri firmatari anche per risarcimento danni, la convenzione può essere risolta per inadempimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi essenziali per le Associazioni:
 - a) grave inosservanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - b) abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso ed arrechino o possano arrecare danni ai privati cittadini, al Comune, ad HERA, o siano tali da impedire la prosecuzione del servizio;
 - c) impedimento della facoltà di espletare il controllo da parte del Comune, dell'AATO 6 o di HERA, per fatto imputabile alla Associazione;
 - d) ripetute ed ingiustificate sospensioni del servizio.
2. Nei sopraccitati casi di risoluzione per inadempimento, la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva dovrà essere preceduta dalla contestazione da parte del Comune dei fatti addebitati ovvero dalla diffida ad adempiere, assegnando un termine di 30 giorni all'Associazione per la presentazione di proprie osservazioni, che il Comune valuterà se ritenute fondate. In caso di mancato accoglimento delle stesse da parte del Comune, lo stesso pronuncerà la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. La pronuncia sarà notificata, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine per il rilascio completo dell'area.
3. La Convenzione può essere disdetta prima della scadenza da ciascuna delle parti, con almeno 3 mesi di preavviso, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La disdetta non comporta alcun indennizzo a favore delle altre parti.

Art.14 "Elezione di domicilio"

1. Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 15 "Clausola compromissoria"

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio arbitrale composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, di

comune accordo le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ferrara, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

2. Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli art. 806 e segg. c.p.c

Art. 16 "Rinvio alla normativa"

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti sono tenute all'osservanza delle leggi, norme e regolamenti in vigore.

Art. 17 "Clausola privacy"

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale, scambiati in relazione o in dipendenza della presente Convenzione saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, e in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt. 1, 3 e 11 del Codice.

La presente Convenzione che sarà registrata in caso di uso, è redatta inoriginali, .

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Ferrara,

Per il Comune di Ferrara _____

Per Hera S.p.A. –

L'Amministratore Delegato _____

Per AATO 6 Ferrara

Il Direttore _____

Per Croce Rossa

Il Sig. _____

Per Humana People

Il Sig. _____

Per Caritas
Il Sig. _____

Le Parti con la stipula della presente Convenzione dichiarano esplicitamente di avere concordato di comune intesa e in buona fede, senza riserva alcuna, tutte le pattuizioni della stessa.

Le Associazioni approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 c.c. e 1342 c.c. tra le clausole di cui alla presente Convenzione, quelle in appresso riportate: art.2 "oggetto della convenzione", art.3 "prestazioni e rapporto tra le parti"; art.7 "modalità di espletamento delle attività"; art.8 "obblighi a carico delle Associazioni"; art.10 "condizioni economiche"; art.11 "durata della convenzione"; art.13 "cause di risoluzione e facoltà di recesso", art.15 "clausola compromissoria".

Letto, accettato e sottoscritto

Per il Comune di Ferrara _____

Per Hera S.p.A. –
L'Amministratore Delegato _____

Per AATO 6 Ferrara
Il Direttore _____

Per Croce Rossa
Il Sig. _____

Per Humana People
Il Sig. _____

Per Caritas
Il Sig. _____

Allegati:

Allegato 1 "Elenco Associazioni firmatarie"

Allegato 2 "Caratteristiche contenitori."

Allegato 3 "Elenco posizionamento contenitori"